

Verbale di accordo

Trieste, li 31 ottobre 2012

Tra

NLB d.d. Filiale di Trieste, rappresentata da Vito Cigoj, Direttore in rappresentanza del datore di lavoro.

E

Federazione Autonoma Bancari Italiani (FABI), rappresentata da Marjan Vogric, Giorgio Dimario e Paolo Bagon

Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (FISAC-CGIL), rappresentata da Norma Zoch, Elisabetta Faidutti e Piergiorgio Gori

PREMESSO CHE

- con circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno fornito chiarimenti in relazione all'agevolazione fiscale consistente nell'applicazione – per il periodo d'imposta 2011 – dell'imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione ad incrementi di produttività;
- l'art. 26 della legge 15 luglio 2011, n. 111, così come modificato dall'art. 33, commi 12-14, della legge 12 novembre 2011 n. 183, ha confermato che anche per l'anno 2012 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa, o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, sono assoggettate ad una tassazione agevolata dell'imposta sostitutiva

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI A TAL FINE CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1. le premesse costituiscono parte integrale del presente Verbale;
2. le Parti concordano di recepire le disposizioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Aziende del settore credito con riferimento ai seguenti istituti, che qui si riportano a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. trattamento economico per il lavoro supplementare;
 - b. trattamento economico per il lavoro straordinario;
 - c. trattamento economico per il lavoro a turni, notturno, festivo, domenicale;
 - d. ore confluite in banca delle ore qualora le stesse per risoluzione del rapporto di lavoro ovvero per passaggio alla qualifica di quadro vengano monetizzate
 - e. premi variabili di rendimento e bonus di produttività
 - f. ogni altra voce retributiva finalizzata ad incrementare la produttività aziendale, la qualità, la competitività, la redditività, l'innovazione ed efficienza organizzativa;
3. le Parti si danno atto che le erogazioni effettuate in applicazione ai predetti istituti di cui al precedente punto 2. consentono l'applicazione dell'agevolazione fiscale di cui all'art. 33, commi 12-14, della Legge 12 novembre 2011, n. 183;
4. l'azienda applicherà pertanto a tali istituti, in tutte le proprie sedi, dette agevolazioni fiscali così come disciplinati dal CCNL vigente ed applicato in azienda nei limiti dei requisiti previsti dalla legge;
5. l'azienda applicherà l'agevolazione di cui sopra a tutti i lavoratori dipendenti;

Letto, confermato e sottoscritto

NLB d.d.
Filiale di Trieste

FABI

FISAC / CGIL

